



**COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 26 del 09/06/2015

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015**

L'anno 2015, addì nove del mese di giugno alle ore 21:45, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Mirko Terreni il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Di Pietro.

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti
TERRENI MIRKO	Sindaco	SI
CARTACCI MATTEO	Consigliere Anziano	SI
CESTARI SIMONA	Consigliere	SI
CITI MATTIA	Consigliere	SI
PASQUALETTI MARCO	Consigliere	SI
COPPINI PAOLO	Consigliere	SI
DICIO'TTI VERONICA	Consigliere	SI
VUODO ALESSANDRO	Consigliere	SI
CECCOTTI MAURO	Consigliere	SI
BERTI JESSICA	Consigliere	SI
CINI AGNESE	Consigliere	SI
BALDINI GIOVANNI	Consigliere	SI
BALLATORI ERICA	Consigliere	SI
FRACASSI LUCA	Consigliere	SI
PASSERAI SILVIA	Consigliere	SI
SALVETTI RICCARDO	Consigliere	SI
BOSCO MARIANNA	Consigliere	NO

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto :

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale risultano:

CICCARE' CHIARA

Assessore non Consigliere

Pres.

Ass.

X

Il Sindaco, dato atto che è stata effettuata una discussione unica sul punto n. 3 all'ordine del giorno del Consiglio odierno e riportata precedentemente alla deliberazione n. 25 in data odierna non essendoci richieste di intervento, passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con Legge Regionale Toscana. 22 novembre 2013 n. 68 è stato istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, il Comune di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di Casciana Terme e Lari;
- l'art. 2, comma 1, della L.R. 68 del 22.11.2013 statuisce che *“Il Comune di Casciana Terme Lari subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.”*;
- l'art. 6 della L.R. 68 del 22.11.2013, prevede che *“1. Gli organi del Comune di Casciana Terme Lari, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Casciana Terme Lari si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Lari vigenti alla data del 31 dicembre 2013.”*;
- l'art. 1 comma 124, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*, il quale prevede che *“Salva diversa disposizione della legge regionale:
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;
b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;
c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.”*;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 16.06.2014, immediatamente eseguibile, che riprende quanto deciso d'intesa tra i Sindaci di Lari e Casciana Terme in data 31.12.2013, è stato stabilito che, fermo restando quanto previsto dalla L.R. 68/2013 e al comma 124 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti degli organi del comune di Casciana Terme Lari,
 - i regolamenti di contabilità, economato, di organizzazione degli uffici e servizi, il Regolamento dei controlli interni, dei servizi, lavori, servizi e forniture in economia da applicare siano quelli approvati dal Comune di Lari;
 - nel caso di regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in uno solo degli estinti comuni di Casciana Terme e Lari, gli stessi estendono il proprio vigore a tutto il nuovo comune;

- nel caso di regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in entrambi gli estinti comuni di Casciana Terme e Lari, si applica quello che sia stato approvato o modificato più di recente;

Richiamati

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 16/10/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- i commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno modificato la disciplina dell'IMU;

Considerato

- che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:
 - abitazione principale e relative pertinenze esclusi ui fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
 - unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;
- che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), in particolare:
 - il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
 - il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
 - il comma 9 che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4% l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Tuir, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono nono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili

locati;

Visto

- l'art.1, comma 380, della L.24/12/2012 n.228 il quale
 - alla lettera a) stabilisce che è soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 dell'art.13 del D.L.201/2011;
 - alla lettera f) prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- le modifiche introdotte dal D.L. 6/3/2014 n.16 convertito dalla L. 2/5/2014 n.68;
- l'art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito dalla L.23 maggio 2014 n. 80;

Preso atto che, ai sensi del suddetto articolo, a partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Considerato che dal 2014 sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 nonché i fabbricati ad uso strumentale;

Rilevato

- che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Visto l'art.13 del D.L. 201/2011, il quale

- al comma 2 dispone che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- al comma 10 stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Ritenuto di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

Visto

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- il D.L. n.4 del 24/01/2015 convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2015 n.34, che tratta in materia di esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 Maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.115 del 20/05/2015, che ha ulteriormente differito al 30 Luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l'anno 2015;

Ritenuto di non procedere ad alcuna modifica delle aliquote per l'anno 2015, e di mantenere conseguentemente le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria deliberate per l'anno 2014 con atto di Consiglio Comunale n.36 del 16/10/2014;

Acquisito il parere positivo espresso dalla Commissione consiliare "Bilancio, Finanze, Servizi pubblici, statuto e regolamenti.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, sulla presente deliberazione, dal Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Giacomo Orazzini, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, sulla presente deliberazione, dal Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Giacomo Orazzini, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. n. 360/1998;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano

Favorevoli	n. 12
Contrari	n. 4 (Ballatori Erica, Fracassi Luca, Passerai Silvia, Salvetti Riccardo)
Astenuti	n. 0
Consiglieri presenti	n. 16
Consiglieri votanti	n. 16

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
2. Di confermare per **l'anno 2015**, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2014 con atto di C.C. n.36 del 16/10/2014, come di seguito specificate:
 - a) **Aliquota Ordinaria: 1,06% (per cento)**
 - b) **Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (per cento)** da applicare esclusivamente alle abitazioni classificate in A/1, A/8, A/9; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
 - c) **Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, limitatamente agli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio di impresa, arte o professione da parte del possessore: 0,76 % (per cento)**
 - d) **Aliquota per gli immobili locati per almeno sei mesi nel periodo d'imposta con contratto registrato: 0,80% (per cento)**
 - e) **Aliquota per terreni agricoli effettivamente coltivati: 0,86% (per cento).** Per terreni effettivamente coltivati si deve intendere una situazione di fatto di coltivazione dell'intero terreno di proprietà con qualsiasi tipo di coltura e quindi quei terreni agricoli che non siano incolti o abbandonati.
 - f) **Aliquota per terreni agricoli posseduti o detenuti per almeno sei mesi nel periodo d'imposta in forza di contratto di affitto registrato, da coltivatori diretti, da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) e da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli in pensione: 0,76% (per cento);**
 - g) **Aliquota per le aree edificabili detenute per almeno sei mesi nel periodo d'imposta, da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) sia in attività che in pensione: 0,76% (per cento) ;**
 - h) **Aliquota per abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale con obbligo di residenza del nucleo familiare: 0,66% (per cento).** Tale esenzione vale per una sola unità immobiliare posseduta oltre l'abitazione principale.
 - i) **Aliquota per gli immobili locati a canone concordato per almeno sei mesi nel periodo d'imposta con contratto registrato: 0,76% (per cento).**

Per tutti i casi non specificatamente individuati si applica l'aliquota ordinaria dell'1,06% (per cento).

Al fine di poter beneficiare delle riduzioni d'imposta di cui alle lettere **c, e, f, g, h** il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di fatto **mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare, a pena di nullità** entro la data prevista per il versamento del saldo IMU.

3. Di stabilire nella misura di euro 200,00 la detrazione per abitazione principale, da applicarsi secondo quanto è stabilito dall'art.13, comma 10 del D.L. n.201/2011.
4. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° Gennaio 2015.
5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la

sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze-con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale epr il federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art.52, comma 2 del D.Lgs.446/97.

6. Di prendere atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali, dott. Giacomo Orazzini, competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti all'approvazione del presente atto;
7. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano

Favorevoli	n. 12
Contrari	n. 4 (Ballatori Erica, Fracassi Luca, Passerai Silvia, Salvetti Riccardo)
Astenuti	n. 0
Consiglieri presenti	n. 16
Consiglieri votanti	n. 16

D E L I B E R A

Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative regolamentari e tecniche che disciplinano la materia.

Casciana Terme Lari, li 09/06/2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
f.to Dott. Giacomo Orazzini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Casciana Terme Lari , li 09/06/2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
f.to Dott. Giacomo Orazzini

Letto, confermato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
f.to **Matteo Cartacci**

Sindaco
f.to **Mirko Terreni**

Il Segretario Comunale
f.to **Dott.ssa Daniela Di Pietro**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to **Dott.ssa Daniela Di Pietro**

La presente è copia informatica conforme all'originale analogico conservato presso il Servizio Affari Generali - U.O. Segreteria

Il Responsabile della pubblicazione
Dott. Giacomo Orazzini